

Oggetto: ordinanza sindacale n. 110/2024 del 21.12.2024 – modifica ed integrazione

IL SINDACO

Considerato che in occasione delle giornate del 24 e del 31 dicembre è ormai consuetudine registrare un considerevole incremento delle presenze di avventori nei locali pubblici per il tradizionale scambio di auguri;

Verificato, anche sulla scorta delle esperienze degli anni passati, che molti pubblici esercizi richiedono occupazioni di suolo pubblico supplementari al fine di consentire la sistemazione di impianti di diffusione sonora e di ulteriori spazi per la somministrazione;

Rilevato che detta pratica si accompagna ad un uso indiscriminato di alcolici, spesso serviti in vetro, poi abbandonato sulla pubblica via;

Preso atto delle implicazioni che tutto quanto sopra descritto determina sotto il profilo della sicurezza della viabilità e dell'ordine pubblico in generale;

Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del Decreto Legge del 23 maggio 2008, numero 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica ed in particolare l'art. 54 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Tenuto conto:

- del provvedimento assunto giusta Ordinanza Sindacale n. 110/2024 del 21/12/2024, qui per integralmente reiterata, ripetuta e trascritta;
- della necessità di esplicitare in modo univoco quanto disposto anche ai fini di una confacente applicazione;

ORDINA

Ad integrazione e modifica di quanto disposto al punto 4. dell'O.S. n. 110/2024 del 21/12/2024 e, per l'effetto, da sostituirsi con la locuzione di seguito riportata:

4. è fatto divieto di diffusione sonora su pubblica strada ed all'esterno dei P.E. a mezzo di appositi impianti, ad eccezione di quella di mero allietamento e fatto salvo il rispetto della vigente normativa e dei terzi;

DISPONE, altresì

- di confermare in ogni altra parte l'Ordinanza Sindacale n. 110/2024 del 21/12/2024;
- che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi della vigente normativa.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, T.A.R. Campania, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune;
- c) ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e trasmessa alla c.a.:

- del Sig. Prefetto di Napoli;
- del Questore di Napoli;
- del Presidente Giunta Regionale della Campania;
- del Servizio di Protezione Civile della Regione Campania (SORU);
- del Dirigente del Commissariato di P.S. Portici-Ercolano;
- del Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Portici;
- del Comandante della Tenenza dell'Arma dei Carabinieri di Ercolano;
- del Comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- del Dirigente del Settore I Sicurezza della Città di Ercolano.

La Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Ercolano, 23/12/2024

IL SINDACO
Avv. Ciro Buonaiuto